SENTENZA N. 226/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73798** R.G., su ricorso depositato in data 12.12.2022 da **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Adinolfi con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec: luigi.adinolfi@avvocatismcv.it

contro

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso dal proprio direttore generale dott.ssa Antonella Isola (pec: previmil@postacert.difesa.it)

nonché contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21

per

l'accertamento della dipendenza da causa di servizio

delle patologie: 1) "*Cervicobrachialgia ricorrente da cervico disco artrosi e ambosciatalgia sx da ernia discale L4-L5;* 2) "*Condropatia rotulea bilaterale, meniscosi mediale*", ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tab. A, di almeno cat. 7, dalla data della domanda, unitamente agli arretrati di spettanza, incrementati di rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

FATTO

Con l'odierno ricorso, (omissis), luogotenente cessato dal servizio il 29.12.2019, rappresenta quanto segue:

- in data 31.1.2018 produceva istanza finalizzata al riconoscimento della infermità "*Cervicobrachialgia ricorrente da cervico disco artrosi e Lambosciatalgia sx da ernia discale L4-L5*", diagnosticata mediante esame di risonanza magnetica del 18.1.2018 come dipendente da causa di servizio;

- nella domanda sottolineava, in particolare, che la "*Cervicobrachialgia ricorrente da cervico disco artrosi*" era stata causata da un sinistro avvenuto in data 15.1.2003 alle ore 07:00 mentre dalla propria abitazione si recava in servizio;

- anteriormente al descritto incidente nessuna patologia era mai stata riscontrata a suo carico come comprovato da rx del 9.2.02 allegata all'istanza;

- con riguardo alla malattia "*Lambosciatalgia sx da ernia discale L4-L5*" evidenziava che la stessa era stata causata da molteplici attività d'istituto svolte durante la lunga carriera: addestrative in Germania dal 14 – 23 novembre 1997; Balaton in Ungheria dal 4 – 24 giugno 1998; operative in Italia e all'estero;

- con verbale Modello BL/B n. A21801599 del 2.4.2019 il Dipartimento Militare di Medicina Legale in Roma affermava: "*Quanto richiesto dall'interessato non può essere oggetto di valutazione ai fini CS e equo indennizzo poiché non rappresentano un'entità nosografica ben contraddistinte ma rappresentano dei sintomi dell'infermità di cui al punto 1 già riconosciute non dipendenti da causa di servizio*";

- in data 24.9.2018 il (omissis) produceva, altresì, un'istanza finalizzata al riconoscimento della infermità "*Condropatia rotulea bilaterale, meniscosi mediale*", diagnosticata mediante esame di risonanza magnetica del 29.5.2018;

- nella domanda sottolineava come la malattia "*Condropatia rotulea bilaterale, meniscosi mediale*" fosse dovuta alle molteplici attività d'istituto svolte durante la lunga carriera: addestrative e marce mensili periodiche e operative in Italia e all'estero;

- in data 14.10.2022 la Direzione generale della

previdenza militare e della leva così decretava "*l'infermità sofferta dal 1° Luogotenente è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio e pertanto l'istanza di quo indennizzo presentata in data 24.09.2018, è respinta*";

- il ricorrente si rivolgeva, pertanto, ad un esperto del settore, dr. Francesco De Luca, che con elaborato peritale di parte sosteneva la dipendenza da causa di servizio delle menzionate patologie a suo carico in ragione della tipologia di lavoro, di prestazioni e di mansioni svolte;

- con comparsa del 22.7.2024, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa deducendo ed eccependo:

a) l'inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda di pensione privilegiata in sede amministrativa ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.;

b) il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice amministrativo quale Giudice del rapporto di lavoro;

c) l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva;

nel merito, domandava il rigetto del ricorso per infondatezza, attesa la non dipendenza dai fatti di

servizio delle infermità lamentate; in via istruttoria, si opponeva alla richiesta CTU, con vittoria di spese;

- alla pubblica udienza del 4.9.2024, risultava presente soltanto l'avv. Angela Costanzo, per delega orale dell'avv. Luigi Adinolfi per il ricorrente, la quale, nel respingere le eccezioni formulate dal Ministero della Difesa, insisteva per l'accoglimento del ricorso,

- con ordinanza n. 99/2024, dell'11.9.2024, questo Giudice chiedeva alla ASL NA 1 Centro di esprimere motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti: *"dipendenza da causa di servizio delle infermità "Cervicobrachialgia ricorrente da cervico disco artrosi e Lambosciatalgia sx da ernia discale L4-L5 e Condropatia rotulea bilaterale, meniscosi mediale", a carico di (omissis), ai fini del riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato. In caso affermativo, indicare relativa categoria di ascrizione"*;

- in data 10.9.2025 l'incaricato organo peritale trasmetteva a questa Sezione il richiesto parere medico-legale;

- precedentemente, con ordinanza n 11/2025, dell'1.9.2025, resa fuori udienza, questo Giudice aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, Amministrazione non convenuta ancorché legittimata a resistere nel presente giudizio;

- alla pubblica udienza del 2.3.2026, presente soltanto l'avv. Angela Costanzo per delega orale del difensore costituito per il ricorrente.

Sentita la parte, il Giudice, dopo aver rilevato l'irregolarità della notifica dell'ordinanza n. 11/2025 di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, ne ha ordinato il rinnovo nel rispetto dei termini di legge, rinviando la discussione della causa all'odierna pubblica nella quale l'avv. Angela Costanzo, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente, aderendo alla depositata CTU, ha chiesto il passaggio in decisione della causa;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle descritte patologie a carico dell'attuale ricorrente, cessato dal servizio il 29.12.2019, ai fini del riconoscimento dell'invocato diritto al trattamento pensionistico privilegiato unitamente agli arretrati di spettanza.

2. In via preliminare, dev'essere dichiarata la contumacia dell'INPS, parte non costituita ancorché ritualmente evocata in giudizio.

3. Sempre in via preliminare, dev'essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata

dal Ministero della Difesa insieme alla richiesta di sua estromissione dal giudizio.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento atteso che nella vicenda in esame l'unico legittimato a resistere risulta essere l'INPS quale Ente competente in tema di accertamento, liquidazione e pagamento del trattamento pensionistico privilegiato eventualmente spettante in favore del ricorrente, cessato dal servizio con decorrenza 29.12.2019.

Per l'effetto, si dispone l'estromissione dal presente giudizio del Ministero della Difesa per carenza di legittimazione passiva.

3. Quanto all'esame del merito, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, con ordinanza n. 99/2024, dell'11.9.2024, questo Giudice richiedeva un parere medico-legale che la ASL NA 1 Centro provvedeva a depositare in data 10.9.2025.

Al riguardo, l'incaricato collegio medico, formato dai dott.ri Salvatore De Feo, Dario Sepe e Filippo Veneziani, esaminata la documentazione amministrativa e sanitaria in atti ed esperite le operazioni peritali, con visita del ricorrente in data 18.11.2024, assistito dal dott. Carlea, alla presenza dei dott.ri Sepe, Boniello e Veneziani ha espresso le seguenti considerazioni:

Per quanto concerne l'infermità "*Cervicobrachialgia ricorrente da cervico disco artrosi e lambosciatalgia sx da ernia discale L4-L5"* ritiene la stessa dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 8° cat., tab. A, precisando al riguardo quanto segue: "*Nel determinismo della malattia artrosica, oltre che al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari, sono da individuare anche altri fattori che fanno sì che possano ammalarsi anche soggetti con età inferiore ai 30 anni se particolarmente esposti a fattori di sforzo e/o traumatici, causati dalla disarmonizzazione delle strutturali biomeccaniche a carico della colonna vertebrale".*

Ha inoltre aggiunto che: "*la correlazione tra fattori occupazionali e traumatici ascrivibili alla attività specifica dei militari e le discopatie è nota da tempo nella letteratura medica, dove i problemi muscolo scheletrici sono comuni tra i militari, determinando dolore cronico, disabilità e limitazione delle attività quotidiane e di lavoro. Nel caso in questione risulta che il (omissis) nella sua domanda specificava di aver partecipato a varie missioni all'estero ed a varie attività addestrative, come risulta dalla lettura del foglio matricolare".*

In relazione alla infermità "*Condropatia rotulea bilaterale, meniscosi mediale*", l'incaricato organo peritale ha ritenuto la stessa non dipendente da causa di servizio in

quanto riconducibile alla comune usura dell'articolazione e non riferibile al servizio prestato. Ha concluso affermando che, in ogni caso, la stessa sarebbe ascrivibile alla tab. B.

4. Le valutazioni del ridetto organo peritale appaiono, in questa sede, condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi dagli atti di causa e dalle difese *ex adverso* svolte.

In particolare, con riferimento alla infermità "*Condropatia rotulea bilaterale, meniscosi mediale*" ritenuta non dipendente da causa di servizio, risulta indimostrato il nesso di causalità tra i fatti di servizio e l'invocata patologia a carico del ricorrente. Al riguardo, non può trovare applicazione alcuna presunzione di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi dei quali sia provato soltanto che si verificarono durante la prestazione del servizio, incombendo, al contrario, sull'attore l'onere di dimostrare puntualmente l'imputazione causale della patologia insorta all'attività lavorativa prestata, onere che non risulta assolto nel caso di specie.

5. Sulla base delle considerazioni illustrate, questo Giudice definitivamente pronunciando:

1. In via preliminare:

- dichiara la contumacia dell'INPS;

- estromette il Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva;

2. Nel merito:

- con riferimento all'infermità "*Cervicobrachialgia ricorrente da cervico disco artrosi e lambosciatalgia sx da ernia discale L4-L5*", accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità riconoscendo in favore di (omissis) il diritto al trattamento pensionistico privilegiato 8° cat., tab. A, a decorrere dal 1.2.2018, vale a dire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (31.1.2018), con condanna dell'INPS al pagamento dalla ridetta data dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale;

- con riferimento alla infermità "*Condropatia rotulea bilaterale, meniscosi mediale*", ritenuta non dipendente da causa di servizio, respinge il ricorso *in parte qua*.

Assorbita ogni altra questione.

Quanto al regime delle spese di lite, ne dispone la compensazione alla stregua del principio della soccombenza reciproca, a fronte dell'accoglimento

parziale del ricorso conseguente al riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato soltanto in relazione alla infermità "*Cervicobrachialgia ricorrente da cervico disco artrosi e lambosciatalgia sx da ernia discale L4-L5*".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in qualità di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. In via preliminare:

- dichiara la contumacia dell'INPS;

- estromette il Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva;

2. Nel merito:

- con riferimento all'infermità "*Cervicobrachialgia ricorrente da cervico disco artrosi e lambosciatalgia sx da ernia discale L4-L5*", accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità riconoscendo in favore di (omissis) il diritto al trattamento pensionistico privilegiato 8° cat., tab. A, a decorrere dal 1.2.2018, vale a dire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (31.1.2018), con condanna dell'INPS al pagamento dalla ridetta data dei dovuti arretrati, incrementati di

rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale;

- con riferimento alla infermità "*Condropatia rotulea bilaterale, meniscosi mediale*", ritenuta non dipendente da causa di servizio, respinge il ricorso *in parte qua*.

3. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 settembre 2026.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 07.09.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale